D.D.G. N. 999 DEL 24 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

SOCIETÀ "6 C M S.R.L." CON SEDE LEGALE VIA MAMMAFIGLIA N. 1 NICOSIA (EN) P.I.V.A. N. 01186040869 - AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE LE OPERAZIONI DI R13 – MESSA IN RISERVA, D15 DEPOSITO PRELIMINARE E R5-R12 RECUPERO, DI CUI AGLI ALLEGATI B E C AL D.LGS N.152/06E SS.MM.II. NEL SITO UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICOSIA (EN), CONTRADA "S. BASILE" - FOGLIO DI MAPPA N. 36 – PART.LLE N. 590 E 724.IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO.
RETTIFICA D.D.G. N. 198 DEL 28 MARZO 2018.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTO il D. P. Reg. n. 008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;

VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;

VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la

valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"(SISTRI) e ss.mm.ii.;*

VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi... ";*

VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";*

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 102/gab del 17/03/2016 con il quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'A.R.T.A. ha escluso il progetto dell'Impianto in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con prescrizioni;

VISTO il Decreto n. 198 del 28 Marzo 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. la Società "6 C M S.r.l." con sede legale in Via Mammafiglia n. 1 di Nicosia (EN), è stato autorizzato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di R13 - messa in riserva, D15 deposito preliminare e R5-R12 recupero, di cui agli allegati B e C al D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii., ubicato nel territorio del Comune di Nicosia (EN), Contrada "San Basile" - Foglio di mappa n. 36 – part.lle n. 590 e 724;

VISTA la nota del 20/04/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/04/2018 al n. 16330, con la quale la Società "6 C M S.r.l." di Nicosia (EN) chiede la rettifica del Decreto n. 198 del 28 Marzo 2018 di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto in oggetto, relativamente ai punti di seguito riportati :

- Art. 1, tra le attività autorizzate risulta mancante l'operazione "R3", specifica per il Recupero di Carta e Cartone, in quanto nella Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2017 si è rinunciato all'operazione "R3" solo per l'attività di Compostaggio;

- Art. 3, non è indicato il Codice CER 02 01 10 – Rifiuti Metallici – operazioni "R12" e "R13";

- Art. 3, Codice CER 20 01 01 erroneamente indicato 0 0101;

- Art. 3, per i Codici CER 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01 non è segnata l'operazione "R3";

- Art. 3, non è indicata per il Codice CER 17 03 02 l'operazione "D15";

- Art. 3, è stata indicata erroneamente l'operazione "R12" per i Codici CER 01 03 99, 17 03 02, 17 05 08 e 17 09 04;

- Art. 4, per l'attività di recupero di carta e cartone sono state indicate le operazioni R12 – R5 invece di R13 – R3;

- Eliminazioni di alcune prescrizione indicate nell'art. 4 in quanto in contrasto con quanto autorizzato;

ACCERTATO quanto fatto presente dalla Società "6 C M S.r.l." di Nicosia (EN);

RITENUTO che dall'esame del Decreto n. 198 del 28 Marzo 2018 del Dirigente Generale del D.R.A.R. e dalla documentazione in atti di dover procedere alla rettifica del su menzionato Decreto relativamente alla richiesta della Società "6 C M S.r.l." di Nicosia (EN);

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

L'art. 1 del del D.D.G. n. 198 del 28 Marzo 2018 è così integrato :

- E' autorizzata altresì l'operazione "R3" (specifica per l'attività di recupero di carta e cartone);

L'art. 3 del D.D.G. sopra citato è così integrato :

- i rifiuti non pericolosi che l'impianto, autorizzato con il provvedimento di cui sopra, potrà trattare, sono inoltre i seguenti, con le relative operazioni indicate :

Attività di Recupero o Smaltimento sul singolo C.E.R.						
Codici C.E.R.	Descrizione	OPERAZIONI				
		R13	*R13-R5*	*R12*	*R13*	*D15*
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti		*R13-R5*		*R13*	
02 01 10	rifiuti metallici			*R12*	*R13*	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	*R13-R3*		*R12*	*R13*	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	*R13-R3*		*R12*	*R13*	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		*R13-R5*		*R13*	*D15*
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		*R13-R5*		*R13*	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		*R13-R5*		*R13*	*D15*
20 01 01	carta e cartone	*R13-R3*		*R12*	*R13*	

L'Art. 4 del del D.D.G. n. 198 del 28 Marzo 2018 è così sostituito :

L'esercizio dell'attività autorizzata è così caratterizzato:

- l'impianto è finalizzato a svolgere l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, le operazioni di R13 - messa in riserva, D15 deposito preliminare e R5-R12 recupero, di cui agli allegati B e C al D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii..;

- la potenzialità massima è di 37.700 ton/anno di rifiuti non pericolosi;

- Complessivamente i rifiuti che si prevede di trattare sono i seguenti :
  - attività di recupero di carta e cartone (R13 – R3) : 1.000 Tonn/Anno, con quantitativi giornalieri al di sotto di 10 tonnellate;
  - attività di recupero di rifiuti inerti (R13 – R5) : 30.000 Tonn/Anno, con quantitativi giornalieri al di sopra di 10 tonnellate;
  - messa in riserva (stoccaggio) di rifiuti recuperabili (R13) : 2.700 Tonn/Anno;
  - attività preliminari al recupero effettivo (R12) : 2.000 Tonn/Anno;
  - deposito preliminare di rifiuti (D15) : 2.000 Tonn/Anno, con quantitativi giornalieri al di sotto di 40 Tonnellate.

La stessa non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei operazione "R13" e mesi 12 per operazione "D15". Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
2. la zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
3. tutto il perimetro dell'impianto deve essere piantumato con alberi ad alto fusto, in attesa che questi crescano deve essere realizzata un recinzione alta almeno due metri, coperta, lungo tutto il perimetro con rete frangivento;
4. dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
5. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
6. per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie;
7. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
8. la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
9. i rifiuti in ingresso e i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri e qualora stoccati in cumuli all'aperto dovranno essere coperti con teli ancorati al suolo;
10. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
11. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
12. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
13. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
14. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
15. il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
16. il terreno proveniente dai lavori di sbancamento venga sistemato all'interno dello stesso fondo secondo il naturale andamento del terreno nel rispetto dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. O venga conferito in discariche autorizzate;

17. vengano realizzate opportune opere di canalizzazione per convogliare le acque meteoriche lungo le naturali vie di ruscellamento;
18. vengano eseguite tutte le opere idonee alla regimazione delle acque (fossi di guardia, cunette, tombini etc..)
19. i terrapieni che si vengono a creare dagli sbancamenti, vengano sistemati a scarpata, in modo da disciplinare il regime delle acque;
20. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
21. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
22. lo scarico delle acque, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività relativa all'impianto di che trattasi debba essere effettuato nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 – limiti degli scarichi in acque superficiali – dell'allegato alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
23. nell'area di circolazione dei mezzi, prevista in misto granulometrico, si possono verificare sollevamento di polveri diffuse, per evitare un sollevamento di polveri limitare la velocità dei mezzi all'interno del sito a 20 km/h (segnalarlo all'ingresso con apposito cartello), bagnare i viali e i piazzali di passaggio e di movimento dei mezzi tale da garantire una percentuale di umidità del terreno battuto del 75%, evitare il passaggio di mezzi in condizioni meteorologiche con vento elevato;
24. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09. il datore di lavoro in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
25. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
26. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
27. la Ditta nella gestione dell'impianto dovrà privilegiare le operazioni di recupero dei rifiuti;
28. entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche, avendo come riferimento il rumore prodotto dalle varie fasi di attività dell'impianto (gruppo semi-mobile di frantumazione, pala meccanica, gruppo elettrogeno etc). Tali misure devono essere eseguite conformemente alla Legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi. Devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
29. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
30. la Ditta è tenuta all'osservanza di quanto previsto dal P.M.C.;
31. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente di settore;
32. la Ditta dovrà attestare che i materiali prodotti dall'attività di recupero soddisfino le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06;
33. osservanza delle norme attuative della Legge 64/74 e del D.M. 14/01/2008;
34. nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanza di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 27/07/1904;
35. limitare al massimo le opere di sbancamento sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi sia che riguardano l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie; in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile alla attuale configurazione morfologica;
36. si raccomanda, altresì, che gli insediamenti abitativi avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento dei liquami, laddove gli scarichi stessi non recapitano in pubblica fognatura, venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta Legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15/05/1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza della Legge 152/06;
37. la Ditta è tenuta ad adeguare lo scarico alle norme tecniche generali e a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità, e in ogni caso tenuta ad osservare, per gli scarichi in fognatura (reflui biologici e tecnologici) e per gli

scarichi superficiali (acque meteoriche) i limiti di accettabilità rispettivamente previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;

38. la pesatura dei rifiuti dovrà avvenire mediante sistema dotato di omologazione che permetta di utilizzare il peso fornito nel rapporto con i terzi;
39. gli eventuali liquidi provenienti dalle aree di messa in riserva dei rifiuti stoccati in cumuli vengano raccolti e smaltiti in conformità ai disposti del D.M. del 05/02/98 Allegato 5 comma 4;
40. dovrà essere inumidito il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento;
41. i piazzali dedicati ai rifiuti solidi polverulenti dovranno essere inumiditi in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
42. nei settori dedicati allo stoccaggio e dei rifiuti polverulenti dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato;
43. i cumuli di materiale e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato manualmente;
44. è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
45. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere muniti di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
46. la ditta dovrà installare nebulizzatori di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in numero adeguato in modo da coprire non solo l'area di stoccaggio degli inerti da trattare ma anche l'area di stoccaggio degli inerti già trattati oltre l'unità di frantumazione;
47. gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale e Arpa S.T. competente per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
48. la Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 "Industrie a rischio e Tutela dall'Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico", al Libero Consorzio Comunale, alla S.T. dell'ARPA e al Sindaco, competenti per territorio;
49. dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, conformi alle specifiche della CCIAA di Milano, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
50. ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
51. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
52. lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
53. l'area adibita ad ospitare l'impianto di frantumazione e selezione e i cumuli di rifiuti in ingresso e dei prodotti dell'impianto venga adeguatamente impermeabilizzata, per evitare che eventuali percolati prodotti dai rifiuti e dai materiali possano contaminare il sottosuolo;
54. tale area dovrà essere realizzata con opportuna pendenza che canalizzi le acque piovane verso un sistema di caditoie che capti integralmente le acque piovane ivi precipitate e le convogli verso il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. Tale sistema dovrà avere un volume di stoccaggio pari a quello prodotto da 5 mm di pioggia in tutta l'area dell'impianto;
55. la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla V.I.A. rilasciato

dal Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. con la nota prot. 54796 del 03/10/2012 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 198 del 28 Marzo 2018, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

Art. 3

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Nicosia (EN), Libero Consorzio Comunale di Enna, Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Enna, D.R.A.R. - Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti.

Palermo, lì 24 SET 2018

Il Funzionario Direttivo
(Antonino D'Asaro)

Il DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ